



CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Spett.le Servizio finanziario

Oggetto: ACCANTONAMENTI AL FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO ANNO 2026 - VALUTAZIONI

Il punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), così recita: *“nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”*;

Il citato punto 5.2 dispone che l’organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso, in sede di bilancio di previsione, in sede di verifica della permanenza degli equilibri ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di bilancio (art. 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000), nonché in sede di rendiconto;

Gli orientamenti delle sezioni regionali della Corte dei conti in ordine alla suddivisione dei contenziosi in ordine alla probabilità di soccombenza da parte dell’ente locale (tra gli altri, parere 240/2017 della sezione Campania, parere 40/2020 della sezione Marche e parere 69/2020 della sezione Lombardia) indicano:

- la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC – Organismo Italiano di Contabilità - n. 31 e la definizione dello IAS - International Accounting Standard - 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS - 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Il Giudice Contabile suggerisce quindi di accantonare nel fondo contenzioso, per ciascuna causa, un importo pari alla probabilità di soccombenza moltiplicata per il valore della causa;

La finalità dell'accantonamento è da ritrovarsi nell'esigenza di far fronte al pagamento di debiti originanti da provvedimenti giudiziari, allo scopo di assicurare nel corso dell'esercizio il rispetto del pareggio di bilancio

Si è proceduto, quindi, alla disamina dei contenziosi in essere, le cui risultanze, con specifica indicazione del loro valore di causa, della loro probabilità di soccombenza, nonché delle spese legali, di controparte in caso di condanna alle spese, sono riportate di seguito (per completezza sono riportate anche le spese legali del Comune, già impegnate e quindi non incluse nel Fondo):

n	ANNO	Oggetto	Autorità giudiziaria	Valore A	Spese legali Comune già impegnate (fuori fondo)	Spese legali c/parte (presunte) B	Totale A+B	Probabilità Certo (100%) Probabile (tra 51 e 99%) Possibile (tra 11 e 50%) Remoto (fino a 10%)	Accantonamento Nel Fondo Contenzioso
1	2023	Trasposizione al TAR del Ricorso str. Capo Stato per diniego PdC realizzazione piscina	Presidenza della Repubblica - Tar Piemonte	0 (annullamento atto)	3.819,09	5.000,00	5.000,00	POSSIBILE 50%	2.500,00
2	2023	Trasposizione al TAR del Ricorso straordinario al Capo Stato per annullamento permesso costruire in sanatoria	Presidenza della Repubblica - Tar Piemonte	0 (annullamento atto)	4.783,38	5.000,00	5.000,00	POSSIBILE 50%	2.500,00
3	2024	ricorso al TAR Piemonte r.g. 207/2024 da parte di ACSR s.p.a. per l'annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Borgo San Dalmazzo n. 59 del 14 dicembre 2023	Tar Piemonte	0 (annullamento atto)	10.213,84	10.000,00	10.000,00	POSSIBILE 50%	5.000,00
4	2025	Ricorso in Cassazione Per IMU annualità 2020 e 2021	Corte di Cassazione	64.584,00	0 (non costituiti)		64.584,00	POSSIBILE 30 %	19.375,20
5	2026	Ricorso straordinario al Capo dello Stato per annullamento provvedimenti di diffida in materia ambientale	Presidenza della Repubblica	0 (annullamento atto)	0	5.000,00	5.000,00	POSSIBILE 30 %	1.500,00
Potenziale contenzioso per sanzioni Codice della Strada (importo forfettario)									2.124,80
TOTALE							39.302,93		33.000,00

Tutto ciò premesso:

Si dà atto che la presente disamina sarà aggiornata in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 nonché durante il corso dell'esercizio 2026 qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune.

Borgo San Dalmazzo, 09.03.2026

IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI
IL SEGRETARIO GENERALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco